

**BANDO DIRETTO ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI
INTERVENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L'UTILIZZO DELLE FONTI RINNOVABILI DA
PARTE DELLE IMPRESE**

Art. 1

Premesse ed obiettivi

La Regione Liguria con D.G.R. n. 279 del 16 marzo 2007 ha approvato il presente bando in attuazione della precedente D.G.R. n. 1566 del 22/12/2006 per la realizzazione di investimenti materiali volti al risparmio energetico e all'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'autoproduzione di energia.

Il presente bando pubblico è rivolto a soggetti sia pubblici che privati operanti nel settore produttivo per la realizzazione di interventi finalizzati all'utilizzo delle fonti rinnovabili per l'autoproduzione di energia elettrica (idroelettrico, eolico, fotovoltaico), termica (sistemi alternativi al combustibile proveniente da fonte fossile) energia termica ed elettrica combinata (sistemi di cogenerazione o trigenerazione).

La dotazione finanziaria per il presente bando ammonta a Euro 2.220.000,00.

Art. 2

Soggetti beneficiari.

Possono presentare domanda di contributo le aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed i consorzi di imprese ed enti pubblici rispondenti al D.M. del 18 aprile 2005 ed alle tipologie ammissibili di cui all'Articolo 1 "Campo di applicazione" del Regolamento CE n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato degli aiuti di importanza minore "de minimis" (allegato F).

I soggetti richiedenti devono rispondere ai seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituiti, iscritti nel registro delle imprese ed "attive" rispetto all'attività ammissibile alle agevolazioni al momento della presentazione della domanda;
2. presentare capitale/patrimonio netto positivo e rientrante nei limiti minimi indicati dal Codice Civile e dall'atto costitutivo/statuto;
3. trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti non trovandosi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
4. presentare risultato economico del bilancio dell'ultimo esercizio positivo, ovvero la somma dei risultati economici degli ultimi tre bilanci sia positiva (nel caso di nuova impresa tale requisito non viene preso in considerazione).

Art. 3

Interventi ammissibili

Possono essere ammessi ai contributi gli interventi volti:

- a) al contenimento dei consumi energetici;
- b) all'autoproduzione di energia elettrica utilizzando le fonti rinnovabili quali idroelettrico, eolico, fotovoltaico ;
- c) all'autoproduzione di energia termica con sistemi alternativi al combustibile proveniente da fonte fossile;
- d) all'autoproduzione combinata di energia termica ed elettrica con sistemi di cogenerazione o trigenerazione.

Per autoproduzione si intende la produzione di energia volta esclusivamente al soddisfacimento del proprio fabbisogno energetico ed è, pertanto, esclusa tassativamente la cessione a terzi (eccetto il caso di scambio sul posto di energia elettrica) della stessa.

Ogni intervento dovrà consentire un risparmio complessivo di almeno 20 tep in dieci anni.

Per il calcolo dei tep si fa riferimento a quanto indicato nell'allegato C.

Sono ammessi a contributo soltanto i progetti:

- avviati successivamente alla presentazione della domanda: per la data di avvio fa fede quella del primo titolo di spesa relativo all'investimento in oggetto
- aventi costi di investimento totale ammissibile pari o superiore a 50.000 €
- aventi un cofinanziamento da parte del richiedente non inferiore al 10% dell'importo dell'investimento ammissibile.

Art. 4

Localizzazione degli interventi

Gli interventi devono essere realizzati nel territorio della Regione Liguria.

Art. 5

Presentazione della domanda

Ogni domanda può riguardare uno o più interventi purché da realizzare nel medesimo sito. In caso di interventi ubicati in siti differenti dovranno essere presentate domande distinte da parte dello stesso richiedente.

Le domande, in bollo e corredate dalla prescritta documentazione di cui al successivo art. 6, devono essere redatte in conformità al modello predisposto (allegato A del Bando), e sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa richiedente, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000 (ossia trasmesse unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore).

Ciascuna domanda - corredata dalla documentazione di cui al successivo art.6 deve essere indirizzata a:

Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – F.L.L.S.E. S.p.A.
Piazza De Ferrari 1, 16121 Genova.

Ciascuna domanda, a pena di inammissibilità, deve essere spedita esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla F.L.L.S.E. S.P.A., a partire dal **05 Aprile 2007** fino al termine ultimo del **04 luglio 2007.**

Comprova il rispetto di tali termini il timbro dell'ufficio postale accettante.

Saranno ritenute irricevibili le domande che pur spedite nei termini di cui sopra, perverranno dopo il 20° giorno successivo alla scadenza ultima sopra indicata.

Sulla busta deve essere apposta la dicitura:

“Domanda di contributo per la realizzazione di interventi per il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili da parte delle imprese – DGR n. 279 del 16 marzo 2007”

Art. 6

Documentazione a corredo della domanda

Le domande redatte e sottoscritte con valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà **secondo il facsimile allegato A** devono essere corredate della seguente documentazione:

- a) preventivi relativi agli impianti proposti e/o computo metrico estimativo redatto da tecnico abilitato per le opere;

- b) relazione tecnica, redatta da un tecnico iscritto all'albo di un ordine o collegio professionale, contenente una descrizione dell'intervento/i, i dati di progetto ed il calcolo della produzione complessiva di energia ottenibile per tutta la durata dell'impianto oppure il calcolo del risparmio complessivo che si prevede di conseguire nonché l'indicazione delle singole voci di spesa. Nel caso in cui siano previsti più interventi da realizzare nel medesimo sito dovrà essere presentata un'unica relazione tecnica;
- c) elenco dei necessari atti autorizzativi;
- d) scheda riassuntiva contenente la descrizione quali-quantitativa dei contenuti del progetto e gli obiettivi dello stesso ed il relativo cronogramma di avvio, collaudo e messa a funzione degli impianti, sottoscritta dal tecnico di cui al precedente punto b) (allegato B);
- e) per le società di persone, copia dell'atto costitutivo; per le società di capitali, copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente; per le ditte individuali, copia del certificato di attribuzione della partita IVA.

Art. 7 **Costi ammissibili**

Le spese ammissibili, al netto dell'IVA, costituenti il costo di investimento in base al quale viene calcolato il contributo pubblico nei limiti di cui al successivo art. 8, sono riferibili esclusivamente alle seguenti voci:

1. fornitura e posa in opera dei materiali e componenti degli impianti;
2. eventuali opere edili strettamente necessarie e connesse all'installazione degli impianti;
3. progettazione, direzioni lavori, collaudo e certificazione degli impianti nel limite del 10% della somma delle spese ammissibili di cui ai precedenti punti.

I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti pena l'esclusione del relativo importo dall'agevolazione.

Art. 8 **Entità del contributo**

L'investimento ammissibile di cui all'art. 7 deve essere cofinanziato dai soggetti beneficiari in misura non inferiore al 10% dello stesso con mezzi propri, rappresentati anche da finanziamenti perfezionati per atto scritto non agevolati e non assistiti da garanzie pubbliche.

I contributi previsti, da erogarsi a copertura dell'investimento approvato e dietro presentazione di documentazione di spesa fiscalmente regolare, sono assegnate a titolo di aiuto "de minimis" ai sensi del Regolamento CE n. 1998/2006 nel limite massimo di Euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari e consistono in:

- a) un contributo a fondo perduto a copertura dell'importo dell'investimento ammissibile fino ad un massimo di Euro 200.000,00

OPPURE

- b) un finanziamento al tasso 0,5% nel limite massimo di 300.000,00 Euro abbinato ad un contributo a fondo perduto a copertura parziale dell'importo dell'investimento ammissibile e comunque di importo non superiore a 130.000,00 Euro.

L'aiuto relativo al finanziamento viene calcolato tenendo conto del tasso di interesse di riferimento di cui al Decreto Ministero Industria Commercio e Artigianato del 23 ottobre 1997, in vigore al momento della concessione del finanziamento, e sarà calcolato sull'importo del finanziamento complessivo effettivamente erogato.

Il piano di ammortamento del predetto finanziamento ha durata pari a cinque anni - con rate semestrali posticipate costanti scadenti il 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno - ai quali potrà essere sommato un periodo di preammortamento pari di norma a 2 semestri e comunque non superiore a quello fissato per la realizzazione dell'investimento.

La concessione del finanziamento sarà effettuata previo rilascio di idonee garanzie personali e/o reali o di fidejussioni bancarie finalizzate alla restituzione del prestito. In tale ipotesi la domanda di contributo a fondo perduto non può essere presentata autonomamente dalla richiesta del finanziamento agevolato.

Art. 9

Disposizioni procedurali e istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo relativo alle domande pervenute è attuato da F.I.L.S.E. in conformità alle norme di cui alla legge regionale n. 8/1991 ed al regolamento regionale 4 luglio 1994, n. 2, e successive modificazioni.

F.I.L.S.E., svolge sulle proposte progettuali presentate, la verifica:

- o dei requisiti di ammissibilità formale,
- o della completezza della documentazione e degli elaborati, compatibilità dell'intervento con le tipologie previste dal bando di cui al precedente art. 3;
- o rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente art.3 ;
- o della conformità della documentazione a quanto previsto dall'art. 6 del presente Bando.

Per la valutazione e l'istruttoria delle domande di contributo e per la determinazione degli esiti istruttori, nonché per l'approvazione della graduatoria, verrà istituito un Comitato di valutazione composto da due membri designati da Regione Liguria, tra cui verrà indicato il Presidente, e due membri designati da F.I.L.S.E.

Entro 180 giorni successivi alla data di chiusura del termine di presentazione delle domande, sarà definita dal Comitato una graduatoria delle domande sulla base del seguente indice di merito:

$$X= R/I$$

Avendo indicato con:

R tep risparmiati durante la vita media convenzionale di anni 10

I investimento sostenuto

L'indice di merito (X), calcolato come sopra, verrà arrotondato alla quarta cifra decimale.

Qualora due o più domande di contributo avessero lo stesso indice di merito, verranno utilizzati i seguenti criteri di priorità, che vengono applicate in ordine di elencazione:

1. utilizzo di cooperative sociali, costituite ai sensi della legge 381/91, per attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento proposto
2. possesso delle certificazioni ambientali al momento di presentazione della domanda;
3. ordine cronologico di spedizione (a tal fine farà fede la data del timbro postale di spedizione).

Nel caso in cui permanga la stessa posizione in graduatoria di due o più istanze di agevolazione finanziabili ed in presenza di risorse finanziarie insufficienti a garantirne la copertura, verrà attribuito un ordine di preferenza sulla base di sorteggio.

La Regione approva la graduatoria risultante dal procedimento istruttorio effettuato dal Comitato di Valutazione e sulla base della stessa concede i contributi autorizzando la F.I.L.S.E. a dare comunicazione ai beneficiari degli esiti dell'istruttoria.

Nella comunicazione di concessione verrà indicato altresì il termine ultimo per la conclusione dell'intervento, determinato dal Comitato sulla base del cronogramma presentato dai proponenti e delle valutazioni istruttorie conseguenti.

Art. 10 **Documentazione di spesa**

La documentazione di spesa insieme alla richiesta di erogazione formulata secondo il fac-simile di cui all'Allegato E da produrre da parte dei soggetti beneficiari è costituita da:

- il certificato di regolare esecuzione o collaudo dell'opera e/o dell'intervento
- fotocopia delle fatture delle spese sostenute corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dei soggetti beneficiari ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, contenente:
 - a) l'elenco riepilogativo delle fatture, nel quale deve essere indicato il numero, la data, il fornitore, la descrizione dei singoli beni o dei servizi acquisiti e del relativo importo al netto di I.V.A.;
 - b) le copie delle fatture quietanzate con l'attestazione riportante la conformità ai documenti originali, la dichiarazione da cui risulti sia la regolarità fiscale delle stese sia che la documentazione prodotta è riferita a spese sostenute unicamente per la realizzazione dell'iniziativa finanziata;
 - c) l'attestazione che le fatture sono state pagate a saldo, che l'impresa dispone della relativa documentazione probante e che sulle stesse fatture non sono stati praticati sconti e abbuoni al di fuori di quelli evidenziati nella fattura stessa.

Entro trenta giorni dall'ultimo pagamento effettuato dal soggetto beneficiario, lo stesso deve comunicare alla F.I.L.S.E. S.p.A. la data del completamento degli investimenti e trasmettere la documentazione finale di spesa completa. Sulla base di tale documentazione la F.I.L.S.E. S.p.A. elabora l'eventuale piano definitivo di rimborso del finanziamento e lo comunica all'impresa beneficiaria.

Art. 11 **Modalità di erogazione delle agevolazioni**

Il contributo a fondo perduto concesso ai sensi dell'art. 8 lettera a) oppure ai sensi dell'art. 8 lettera b) verrà erogato alla presentazione saldo in un'unica soluzione.

Il finanziamento a tasso 0,5% di cui all'art. 8 lettera b) sarà erogato, previa stipula del relativo contratto con FILSE, ai soggetti beneficiari secondo le seguenti modalità:

1. a fronte di idonea fideiussione bancaria o assicurativa (fac-simile Allegato D), di pari importo, un'anticipazione pari al 50% del finanziamento concesso (a prescindere dallo stato di avanzamento dell'investimento) dietro presentazione, previa stipula, per scrittura privata, di apposito contratto di finanziamento tra la F.I.L.S.E. S.p.A. e l'impresa interessata;
2. a fronte dell'ultimazione dell'investimento e della conseguente presentazione della rendicontazione finale, verrà corrisposto il saldo. Nel caso in cui fosse stata richiesta l'anticipazione di cui al precedente punto verrà corrisposta la restante quota pari al 50% del finanziamento concesso e verrà svincolata la fideiussione prestata.

Art. 12 **Varianti, verifiche e controlli**

1. L'eventuale richiesta di variante in corso d'opera da apportare al progetto presentato deve essere motivata, integrata da idonea documentazione giustificativa e sottoscritta dal soggetto richiedente. F.I.L.S.E., sentita Regione Liguria, comunicherà entro 60 giorni gli esiti di tale richiesta. Ove le varianti comportino spese aggiuntive il beneficiario dovrà garantirne la copertura finanziaria. Ove al contrario si verificino delle riduzioni che comportino la rideterminazione del contributo, F.I.L.S.E. provvederà a comunicare al beneficiario le determinazioni conseguenti.

2. La Regione accerta la regolare esecuzione delle opere, nonché la loro conformità al progetto presentato (incluse le varianti approvate), il rispetto dei tempi fissati per il completamento dell'opera e per la messa in funzione della stessa, nonché quant'altro possa essere necessario per l'erogazione del contributo. A tal fine possono essere previsti sopralluoghi in corso d'opera e verifiche tecniche (in qualsiasi momento) nell'arco dei 5 anni successivi all'erogazione del contributo.

Art. 13 **Obblighi dei beneficiari**

I beneficiari sono obbligati a:

- 1) eseguire in modo puntuale e completo l'iniziativa finanziata entro il termine stabilito nel provvedimento di concessione dell'agevolazione, conformemente al progetto presentato e alle eventuali prescrizioni tecniche imposte dalle concessioni, nulla osta, anche ambientali, e autorizzazioni o entro il termine concesso conseguentemente alla richiesta di variante di cui al precedente art. 12;
- 2) cofinanziare l'investimento ammissibile nella misura minima del 10% dello stesso con mezzi propri;
- 3) sottoscrivere il contratto di finanziamento assegnato ai sensi dell'art. 8 lettera b);
- 4) conservare a disposizione di F.I.L.S.E. e di REGIONE LIGURIA per un periodo di 5 anni, decorrente dal completamento dell'investimento finanziato, la documentazione originale di spesa;
- 5) mantenere l'investimento in funzione sul territorio regionale per un periodo minimo di dieci anni dal completamento dell'investimento finanziato;
- 6) non trasferire a qualsiasi titolo per atto volontario i beni oggetto dell'investimento per la durata di dieci anni dal completamento dell'investimento;
- 7) dare immediata comunicazione alla F.I.L.S.E. S.p.A., mediante lettera raccomandata, qualora intendano rinunciare all'esecuzione totale o parziale dell'investimento finanziato;
- 8) presentare la documentazione attestante l'avvenuto allaccio alla rete elettrica (SOLO per gli interventi volti all'autoproduzione di energia elettrica con scambio sul posto);
- 9) concludere gli interventi entro il termine ultimo indicato da F.I.L.S.E. nella comunicazione di concessione.

Art. 14 **Revoca dei contributi**

La Regione, tramite F.I.L.S.E. procede alla revoca del contributo e del finanziamento concessi e al recupero delle somme già erogate maggiorate degli interessi legali, calcolati dalla data di liquidazione dello stesso alla data della relativa restituzione, nel caso di:

1. mancato rispetto degli obblighi di cui al suddetto art. 13;
2. mancato rispetto degli adempimenti e delle tempistiche previsti nel contratto di finanziamento di cui all'art. 11;
3. realizzazione dell'opera in violazione delle normative vigenti;
4. produzione di energia non conforme a quanto dichiarato;
5. accertate significative difformità tra il progetto presentato e quanto effettivamente realizzato;
6. dichiarazioni in tutto o parzialmente inveritiere.

Art. 15 **Informativa ai sensi dell'art.13 d.lgs 196/2003**

Si informa, ai sensi del d.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalle leggi ed ai regolamenti vigenti.

Ai sensi dell'art. 7 del d.lgs citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne la correzione, l'integrazione e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento.

Titolari del trattamento sono F.I.L.S.E. e Regione Liguria.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
UFFICIO ENERGIA - REGIONE LIGURIA
Tel. 010-5484252 - 010-5484879 - 010-5485772
E-MAIL: energia@regione.liguria.it
FI.L.S.E. S.p.A.
Via Peschiera, 16 - 16122 Genova
Tel. (+39)010.84031 - Fax (+39)010.814919
Email: filse@filse.it

Label1